

## **Prima dello jus soli**

**GrIS Fvg**

Nel 2008 si profilavano concrete iniziative di modifica del testo della legge Bossi Fini, che assemblate sotto il nome di ‘pacchetto sicurezza’ sarebbero diventate legge nell’estate successiva (l.94/2009 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Nell'ambito della discussione parlamentare furono presentati emendamenti che prevedevano l' abrogazione del comma 5 dell'art. 35 del D.L.286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione). Era chiaro l'intento di trasformare le strutture sanitarie in centri di identificazione degli immigrati irregolari, che sarebbero stati quindi denunciati per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale introdotto dalla stessa legge. Si scatenò una grande mobilitazione: l'Ordine dei Medici della Provincia di Udine, accogliendo l'appello della SIMM, pubblicamente precisò: *“Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l'obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione”*

La campagna NOI NON SEGNALIAMO costrinse i parlamentari a cancellare quell'emendamento: nonostante l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare, è infatti rimasto in vigore il dispositivo previsto dal comma 5 dell'art. 35 del TU: *“L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, ...”*

Meno forte - e con caratteri di estrema occasionalità – si levò la voce contro la norma che imponeva (con formule di difficile lettura che rendono le leggi testi da deciptare) la presentazione di “documenti inerenti il soggiorno” anche per la richiesta di “atti di stato civile” (legge 94/2009 art. 1, comma 22 lettera g).

Infatti il “pacchetto sicurezza” introduceva, non solo il reato di ingresso e/o soggiorno illegale ma anche l' obbligo di dimostrare la regolarità del soggiorno ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte), oltre ad altre norme atte a complicare vari adempimenti burocratici ed amministrativi cui devono sottostare gli immigrati anche ai fini dell'accesso ai servizi (con esclusione di sanità, nei termini già precisati dalle norme precedenti, e scuola dell'obbligo)

Il GrIS del Friuli Venezia Giulia nel 2011, si pronunciò contro quella norma, dichiarando esplicitamente che l'esistenza giuridicamente riconosciuta di minori nati in Italia non poteva essere affidata alla labilità di una circolare, ma doveva essere garantita dalla legge: infatti a pochi giorni dall'approvazione del “pacchetto sicurezza” era stata emanata dal Ministero dell'Interno la circolare n. 19 che sostanzialmente consente ciò che la legge nega.

Come scritto nel quinto rapporto del gruppo CRC 2011-2012 al Cap. 3.1 , *“l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94/2009, con il conseguente obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della situazione di*

*irregolarità di un migrante , comporta il rischio che i genitori presenti in Italia privi di permesso di soggiorno possano non accedere ai pubblici servizi, compresi quelli anagrafici per la registrazione del figlio appena nato. La Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell'Interno ha cercato di porre rimedio a questa situazione, chiarendo che non è necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile). ... Si deve comunque sottolineare come la Circolare Ministeriale non sia una fonte primaria del diritto e di conseguenza sia suscettibile di essere modificata o revocata dal potere esecutivo senza bisogno di alcun passaggio parlamentare.*

*Il timore, quindi, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato..."*

Il CRC ha rilanciato la raccomandazione del Comitato ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza perché il Governo italiano si impegni a superare le restrizioni

legali e pratiche rispetto al diritto dei minori di origine straniera di essere registrati alla nascita e ha sua volta raccomandato al Parlamento di attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori.

Alla Camera dei Deputati è stata ripresentata una proposta di legge (n.740) che, con un solo articolo, cui non necessita copertura finanziaria, ripristinerebbe il diritto ad esistere di ogni bambino: "Modifica dell'art 6 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno" presentata il 13 aprile 2013 a prima firma Rosato" \*\*\*

Il 26 febbraio di quest'anno una mozione del consiglio regionale del Friuli V.G. ne ha raccomandato l'approvazione.

L'eventuale passaggio dallo jus sanguinis, come criterio primario per l'acquisizione della cittadinanza italiana, allo jus soli renderebbe comunque necessaria la correzione della norma del 2009.

La cittadinanza (oggi quella dei genitori, domani – nei casi previsti – quella legata al territorio) per essere riconosciuta deve essere da qualche parte trascritta e, se il certificato di nascita non c'è, resta un principio volatile che non può garantire per sé i diritti imprescindibili del nuovo nato.

**\*\*\* AGGIORNAMENTO ottobre 2014:** in Senato è stata recentemente presentata una proposta di legge per superare la norma introdotta nel 2009; porta il n. 1562, primo firmatario il senatore Sergio Lo Giudice.

E' più articolata di quella (n.740) a suo tempo presentata alla camera.

Per chi la volesse conoscere (ottima la relazione) segnaliamo tre link,

[www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00797393.pdf](http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00797393.pdf)

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/797393/index.html>

<http://diariealtro.it/?p=3401>

grazie a Augusta De Piero